

21 MARZO 2017

ACCORDO

TRA

(1) FINLOMBARDA S.P.A.

E

(2) L'INTERMEDIARIO CHE ADERISCE ALL'ACCORDO

MEDIANTE ATTO DI ADESIONE



Accordo

tra

(1) **Finlombarda S.p.A.**, (di seguito, per brevità, “**Finlombarda**”), con sede legale in via Taramelli n. 12 - 20124 Milano, codice fiscale e p. iva 01445100157, nella persona del Direttore Generale **Francesco Acerbi**, munito degli occorrenti poteri

e

(2) l'**Intermediario**, intendendosi per tale il soggetto avente i requisiti di cui all'Avviso Intermediari che aderisce al presente Accordo con le modalità ed entro i termini indicati all'Avviso Intermediari (di seguito, per brevità, l'**“Intermediario”**)

di seguito, congiuntamente, le “**Parti**”.

PREMESSO CHE

1. il **Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020** a valere sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) di Regione Lombardia **approvato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione C (2015) 4931 del 15 luglio 2015**, prevede:
 - **l'istituzione di un “Fondo Credito”**, a valere sull'operazione 4.2.01 (di qui in poi, per brevità, anche “**Fondo**”), **al fine di erogare finanziamenti in cofinanziamento con il sistema bancario**, abbinati ad un contributo a fondo perduto;
 - **una dotazione finanziaria complessiva per la suddetta operazione pari a 54 milioni di euro**, di cui **33,2 milioni di euro per il Fondo e 20,8 milioni di euro da destinare a contributi a fondo perduto**;
2. la **DGR n. X/5016 dell'11/4/2016** avente ad oggetto **“Istituzione del Fondo Credito per l'erogazione dei finanziamenti a valere sull'operazione 4.2.01, Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020”** (di seguito per brevità, anche **“la DGR istitutiva”**), ha:
 - **istituito il “Fondo Credito”** per la concessione di finanziamenti agevolati nell'ambito dell'operazione 4.2.01 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020;

- **individuato Finlombarda S.p.A.** – Finanziaria per lo sviluppo della Lombardia S.p.A. (di seguito denominata “Finlombarda”, “Finlombarda S.p.A.” o “il Gestore”), **quale Soggetto Gestore del Fondo;**
 - **stabilito che la dotazione del Fondo a valere sulla dotazione dell’Operazione 4.2.01, è pari 33.200.000,00 Euro** (trentatremilioniduecentomila/00), comprensiva delle spese di gestione del Fondo medesimo;
3. l’operazione 4.2.01, «Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli», del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 prevede la concessione di un Intervento Finanziario che, in cofinanziamento con il sistema bancario, copre il 100% del piano di spesa complessivo ammesso, consistente in:
 - a. un contributo a fondo perduto (anche “Contributo”), pari al 20% del piano di spesa complessivo ammesso;
 - b. un importo concesso a titolo di finanziamento, pari all’80% del piano di spesa complessivo ammesso, erogato per il 40% mediante un Finanziamento a valere sul Fondo Credito e per il 60% mediante un Finanziamento a valere su risorse di uno degli Intermediari finanziari convenzionati con Finlombarda;
 4. **il D.d.u.o. n. X/6792 del 13/7/2016 avente ad oggetto “Programma di sviluppo rurale 2014/2020 della Lombardia. Operazione 16.10.01 “Progetti integrati di filiera. Approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande”, nell’ambito del quale è previsto che nel caso di approvazione del progetto integrato di filiera, i singoli beneficiari possano presentare le domande di finanziamento sul bando dell’operazione di riferimento;**
 5. l’Intermediario soddisfa i requisiti previsti dall’Avviso Intermediari e, previa sottoscrizione di un atto di adesione, aderisce all’operazione 4.2.01, «Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli», del PSR 2014 - 2020;
 6. le Parti intendono disciplinare termini e condizioni dei rispettivi obblighi in relazione all’operazione 4.2.01, «Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli», del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Finlombarda propone irrevocabilmente all'Intermediario, che mediante la sottoscrizione di un Atto di Adesione accetta, quanto segue:

1. Definizioni

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo (di seguito, per brevità, l'«Accordo») e vincolano le Parti.
2. Ove non diversamente specificato, i termini indicati con la lettera maiuscola avranno nel presente Accordo il significato loro attribuito nelle seguenti definizioni, (coerentemente a quanto previsto nell'Avviso Intermediari), restando inteso che quelle al plurale sono altresì applicabili al relativo termine al singolare e viceversa:

Bando: si intende l'avviso per la presentazione delle domande di partecipazione, a valere sull'operazione 4.2.01, «Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli», del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020;

Avviso Intermediari: si intende l'avviso pubblico agli intermediari con il quale Finlombarda intende rendere noti agli Intermediari i termini e le modalità per la loro partecipazione all'iniziativa;

Contratto di Finanziamento a valere sul Fondo Credito: si intende il Contratto sottoscritto da Finlombarda con il Soggetto Beneficiario, ai fini dell'erogazione del Finanziamento a valere sul Fondo Credito;

Contratto di Finanziamento con l'Intermediario: si intende il Contratto sottoscritto dall'Intermediario con il Soggetto Beneficiario, ai fini dell'erogazione del Finanziamento a valere sulle risorse dell'Intermediario medesimo;

Contributo: si intende la quota di Intervento Finanziario, pari al 20% del piano di spesa ammesso, erogata a titolo di contributo a fondo perduto;

Dotazione Finanziaria: si intende la dotazione finanziaria complessiva dell'operazione 4.2.01, «Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli», del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020;

Domanda: si intende la domanda di aiuto presentata dal Soggetto Richiedente, come meglio precisato nel Bando;

Finanziamento a valere sul Fondo Credito: si intende la quota di Intervento Finanziario a titolo di finanziamento agevolato concessa a valere sul Fondo, pari al 32% del piano di spesa ammesso;

Finanziamento a valere sulle risorse dell'Intermediario: si intende la quota di Intervento Finanziario a titolo di finanziamento agevolato concessa a valere sulle risorse dell'Intermediario, pari al 48% del piano di spesa ammesso;

Finlombarda: Finlombarda S.p.A., la società finanziaria del sistema regionale che svolge la funzione soggetto gestore del Fondo, sulla base di uno specifico incarico da parte della Direzione Generale Agricoltura;

Fondo: si intende il Fondo Credito istituito con la DGR n. X/5016 dell'11/4/2016;

Iniziativa: si intende l'operazione 4.2.01, "Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli", del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020;

Intermediario: soggetto avente i requisiti di cui all'Avviso Intermediari che aderisce al presente Accordo;

Intervento Finanziario: si intendono congiuntamente il Finanziamento a valere sul Fondo Credito, il Finanziamento a valere su risorse dell'Intermediario e il Contributo;

Progetto: si intende il programma di investimento per il quale i Soggetti Richiedenti presentano domanda di partecipazione al Bando;

Organismo Pagatore Regionale (OPR): si intende la struttura, interna alla Regione Lombardia, che si occupa del pagamento degli aiuti previsti dalla Politica Agricola Comune (PAC) dell'Unione Europea alle aziende agricole lombarde;

PSR FEASR 2014-2020: si intende il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 a valere sulle risorse del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) approvato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione C(2015)4931 del 15 luglio 2015;

Responsabile di Operazione: si intende il Responsabile del Procedimento di cui al Bando;

Responsabile dei Progetti Integrati di Filiera: si intende il Responsabile del Procedimento di cui al D.d.u.o. n. X/6792 del 13/7/2016 avente ad oggetto "Programma di sviluppo rurale 2014/2020 della Lombardia. Operazione 16.10.01 «Progetti integrati di filiera». Approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande".

Si.Sco o Sistema Informativo: il sistema informativo di Regione Lombardia per la gestione operativa del Bando, accessibile all'indirizzo <https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco/>;

Soggetti Richiedenti: si intendono i soggetti di cui all'art.3 ("Soggetti richiedenti") del Bando che hanno presentato domanda di partecipazione al Bando medesimo;

Soggetti Beneficiari: si intendono i Soggetti Richiedenti che, in esito all'istruttoria, sono stati ammessi all'Intervento Finanziario.

2. Oggetto

1. Il presente Accordo disciplina i rapporti tra le Parti in relazione alle attività di istruttoria, concessione, erogazione e gestione del Finanziamento a valere sulle risorse dell'Intermediario.
2. L'Intermediario e Finlombarda convengono che lo scopo dell'Iniziativa è quello di finanziare gli investimenti realizzati dai Soggetti Beneficiari relativamente al piano di spesa complessivo ammesso all'Intervento Finanziario, ai sensi del Bando.
3. Con la sottoscrizione del presente Accordo, l'Intermediario si impegna per tutta la durata dell'Accordo a sostenere l'attuazione dell'Iniziativa mediante l'erogazione, nel rispetto delle proprie policy di concessione del credito, dei Finanziamenti a valere sulle risorse dell'Intermediario, nel rispetto delle condizioni, delle modalità e dei termini indicati nel presente atto, nel Bando, nonché nell'Avviso Intermediari che, per quanto non diversamente disciplinato nel presente atto, si intendono qui interamente richiamati.

3. Caratteristiche dell'Intervento Finanziario

1. Il piano di spesa ammesso all'Intervento Finanziario può variare da un limite minimo pari a 500.000 euro ed un limite massimo pari a 10.000.000 euro.
2. L'aiuto concesso da Regione Lombardia, consta in:
 - a. un Contributo, pari al 20% del piano di spesa ammesso;
 - b. un Finanziamento a valere sul Fondo Credito, pari al 32% del piano di spesa ammesso, concesso a condizione che il Soggetto beneficiario sottoscriva un Contratto di Finanziamento a valere sulle risorse dell'Intermediario con uno degli Intermediari che rispetti le condizioni previste all'articolo 5.
3. L'ammontare complessivo dell'importo finanziato a valere sul Fondo Credito e dell'Intermediario verrà determinato in base all'esito dell'istruttoria di cui al paragrafo 13 ("verifica della documentazione e istruttoria delle domande") del Bando e sarà compreso tra un importo minimo pari a euro 400.000,00 e un importo massimo pari a

euro 8.000.000,00.

4. Caratteristiche del Finanziamento a valere sul Fondo Credito

1. Ai Soggetti Beneficiari è concesso un Finanziamento a valere sul Fondo Credito, che concorre per il 32% dell'ammontare del piano di spesa ammesso.
2. Il tasso di interesse nominale annuo fisso applicato è pari allo 0,5%.
3. La durata massima è pari a 10 anni, oltre l'eventuale periodo di pre-ammortamento di cui al comma successivo.
4. Il periodo di pre-ammortamento può avere una durata massima di 3 anni, oltre la frazione di periodo necessaria per raggiungere la prima scadenza utile (30 giugno, 31 dicembre) successiva alla data di erogazione.
5. In caso di proroga concessa ai termini di realizzazione del Progetto, può essere concessa da Finlombarda un'estensione del periodo di pre-ammortamento, coerente con le tempistiche del Progetto.

5. Caratteristiche del Finanziamento a valere sulle risorse dell'Intermediario

1. Ai fini della sottoscrizione del Contratto di Finanziamento a valere sul Fondo Credito, il Soggetto Beneficiario dovrà sottoscrivere entro 90 giorni un Contratto di Finanziamento a valere sulle risorse dell'Intermediario con l'Intermediario stesso, che dovrà avere le caratteristiche definite ai commi successivi.
2. Il Finanziamento a valere sulle risorse dell'Intermediario deve avere importo pari al 48% dell'importo ammesso all'Intervento Finanziario.
3. La durata massima del Finanziamento a valere sulle risorse dell'Intermediario è pari a 10 anni, oltre l'eventuale periodo di pre-ammortamento che potrà avere una durata massima di 3 anni. In caso di proroga concessa ai termini di realizzazione del Progetto, potrà essere concessa dall'Intermediario un'estensione del periodo di pre-ammortamento, coerente con le tempistiche del Progetto.
4. L'Intermediario applicherà al Finanziamento a valere sulle risorse dell'intermediario un tasso di interesse nominale annuo, determinato in seguito di apposita istruttoria economico-finanziaria condotta dall'Intermediario stesso, pari, per il periodo di pre-

ammortamento e ammortamento, ad un tasso base oltre uno spread che varierà in funzione del livello di rischio assegnato al Soggetto Beneficiario dall'Intermediario medesimo.

5. A supporto dei Finanziamenti a valere sulle risorse dell'Intermediario potranno essere richieste da parte dell'Intermediario idonee garanzie, di natura reale o personale.

6. Iter di concessione dell'Intervento Finanziario

1. L'istruttoria della Domanda comprende due fasi sequenziali:
 - a. istruttoria amministrativa e tecnica, affidata al Nucleo di Valutazione, istituito con apposito atto dal Responsabile di Operazione;
 - b. istruttoria economico-finanziaria, finalizzata a valutare la solidità dell'impresa e la sostenibilità economica dell'investimento, affidata a Finlombarda.
2. A conclusione della fase di istruttoria economico – finanziaria, Finlombarda comunica le risultanze dell'istruttoria stessa al Responsabile di Operazione, il quale redige un verbale con gli esiti istruttori di entrambe le fasi (istruttoria amministrativa e tecnica e istruttoria economico-finanziaria): sono ritenute ammissibili all'agevolazione le domande che abbiano superato positivamente entrambe le fasi istruttorie.
3. Finlombarda provvede alla stipula del Contratto di Finanziamento a valere sul Fondo Credito entro 30 (trenta) giorni dall'acquisizione di tutta la documentazione che il Soggetto beneficiario è tenuto a produrre per la stipula del medesimo, ivi incluso il Contratto di Finanziamento a valere sulle risorse dell'Intermediario.

7. Impegni dell'Intermediario

1. L'Intermediario si impegna a conservare gli originali di tutta la documentazione attinente ai relativi Contratti di Finanziamento a valere sulle risorse dell'Intermediario per un periodo di 10 (dieci) anni dalla delibera di Regione Lombardia di concessione dell'agevolazione, e comunque fino alla completa estinzione del Finanziamento a valere sulle risorse dell'Intermediario, mettendola tempestivamente a disposizione di Finlombarda e comunque non oltre 10 (dieci) giorni su semplice richiesta di quest'ultima.

2. L'Intermediario si impegna, sino alla scadenza del presente Accordo, a consentire visite e sopralluoghi a funzionari di Finlombarda, della Commissione europea, della Regione Lombardia, o dei soggetti terzi da questi designati.
3. L'Intermediario si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del proprio Referente individuato nell'Atto di Adesione.
4. L'Intermediario si impegna a rispettare, nei confronti dei Soggetti Richiedenti, gli obblighi in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e gli obblighi in materia di legge sull'usura e si impegna ad adempiere agli obblighi di cui al successivo art. 16 (Riservatezza).
5. Fatto salvo quanto disposto dai commi precedenti, il presente Accordo non prevede ulteriori impegni per l'Intermediario in relazione alle attività di istruttoria, concessione, erogazione e gestione del Finanziamento a valere sulle risorse dell'Intermediario. Il Contratto di Finanziamento con l'Intermediario si configura quindi solo come un requisito per la stipula del Contratto di Finanziamento a valere sul Fondo Credito e non vincola l'Intermediario a quanto previsto dal Bando, fatto salvo quanto esplicitamente disposto nel presente Accordo.

8. Inadempimenti, risoluzione e recesso

1. Finlombarda può procedere alla risoluzione dell'Accordo, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, nei seguenti casi:
 - a. mancato rispetto da parte dell'Intermediario di una delle disposizioni previste dal presente Accordo;
 - b. ingiustificata cessazione o sospensione, non dipendenti da causa di forza maggiore, da parte dell'Intermediario, di tutti o di parte dei servizi oggetto della presente Accordo;
 - c. sopravvenuta insussistenza in capo all'Intermediario di uno o più dei requisiti indicati in sede di adesione all'Iniziativa e sussistenti al momento della stipula del presente Accordo.
2. La risoluzione del presente Accordo, nei casi sopra detti, sarà comunicata da Finlombarda all'Intermediario mediante PEC e comporterà tutte le conseguenze di legge e di contratto, ivi compreso il diritto al risarcimento dei danni subiti.

9. Responsabilità

1. Finlombarda non sarà tenuta a verificare o a indagare in merito all'esecuzione o all'osservanza da parte di ciascun Soggetto Beneficiario dei termini del Contratto di Finanziamento a valere sulle risorse dell'Intermediario o di qualunque altro documento in connessione allo stesso.
2. È esclusa ogni responsabilità di Finlombarda nei confronti dell'Intermediario per i danni derivanti, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dall'esercizio, tentato esercizio o mancato esercizio di alcuno dei diritti, poteri, facoltà o dall'adempimento degli obblighi o rimedi ad esso spettanti ad essi in base al presente Accordo, o in qualunque modo connessi con esso, salvo nei casi di dolo o colpa grave.

10. Efficacia

1. Il presente Accordo ha validità nei rapporti tra Finlombarda e l'Intermediario, sino ad eventuale:
 - a. revoca da parte dell'Intermediario della propria adesione da comunicarsi a mezzo PEC all'indirizzo indicato all'art. 15 (*Responsabili dell'Accordo e comunicazioni*), almeno 30 (trenta) giorni prima dalla data di efficacia;
 - b. comunicazione di risoluzione da parte di Finlombarda.
2. La revoca dell'adesione da parte dell'Intermediario o la comunicazione di risoluzione da parte di Finlombarda non avranno effetto riguardo all'esecuzione dei Contratti di Finanziamento a valere sul Fondo Credito e sulle risorse dell'Intermediario, già stipulati o deliberati, in ordine ai quali l'Accordo conserverà efficacia fino a totale esaurimento dei conseguenti rapporti.

11. Monitoraggio e controlli

1. Finlombarda attua attraverso il Sistema Informativo o altre modalità che saranno indicate da Finlombarda stessa il monitoraggio degli Interventi Finanziari.
2. Finlombarda e Regione Lombardia possono disporre in qualsiasi momento controlli, anche a campione, sui Finanziamenti a valere sulle risorse dell'Intermediario, nonché ispezioni nella sede ovvero negli impianti del Soggetto Beneficiario, allo scopo di

verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti e la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal Soggetto Beneficiario.

12. Durata

1. Il Presente Accordo ha validità nei rapporti tra le Parti, sino ad eventuale:
 - a. revoca da parte dell'Intermediario della propria adesione secondo le modalità previste all'art. 10 (*Efficacia*);
 - b. comunicazione di interruzione dell'efficacia dell'Accordo da parte di Finlombarda.

13. Dovere generale di cooperazione e di buona fede

1. Le Parti riconoscono che le attività previste nel presente Accordo necessitano di una costante e fattiva cooperazione in buona fede tra le stesse e si impegnano a scambiarsi ogni comunicazione, documento e/o informazioni necessarie e/o utili a tali fini.

14. Manleva

1. L'Intermediario e Finlombarda saranno obbligati, senza alcun vincolo di solidarietà fra le stesse, al risarcimento dei danni sopportati da terzi per azioni od omissioni imputabili a profili attuativi derivanti dal presente Accordo da ciascuna di esse dipendenti.

15. Responsabili dell'Accordo e comunicazioni

1. Il Responsabile dell'Accordo per l'Intermediario è il soggetto indicato nell'Atto di Adesione.
2. Il Responsabile dell'Accordo per Finlombarda è la dott.ssa Paola Peduzzi.
3. Tutte le comunicazioni nell'ambito dell'Iniziativa dovranno essere effettuate come segue:
 - a. se all'Intermediario:
Ai recapiti indicati nell'Atto di Adesione
 - b. se a Finlombarda:

Dott.ssa Paola Peduzzi;
Responsabile Direzione Fondi di Terzi;
Via Taramelli, 12 – 20124 Milano
Te: 02 607441
PEC: finlombarda@pec.regione.lombardia.it

4. Le comunicazioni dirette al Referente individuato dall'Intermediario nell'Atto di Adesione dovranno essere indirizzate ai riferimenti indicati nell'Atto di Adesione stesso.

16. Riservatezza

1. Fermi restando gli obblighi derivanti dal D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e la possibilità per Finlombarda, di pubblicare - a decorrere dalla data di sottoscrizione - sul proprio sito internet le notizie e le informazioni inerenti alle attività previste dal presente Accordo, ciascuna Parte si impegna a osservare la massima riservatezza, a non divulgare né utilizzare, per alcuno scopo diverso da quello necessario per lo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo, le informazioni di qualsiasi natura fornite dalle altre Parti.

17. Modifiche

1. Qualsiasi modifica al presente Accordo nel corso della sua durata dovrà essere approvata per iscritto dalle Parti mediante apposito atto aggiuntivo, salva la facoltà per Finlombarda di modificare, sospendere o interrompere l'operazione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico anche mediante avviso pubblicato sul BURL.
2. Eventuali rinunce da parte di Finlombarda, a propri diritti in base al presente Accordo dovranno essere espresse e rese per iscritto e varranno solo in relazione alle circostanze e fatti per cui sia stata specificatamente concessa (e non per altre circostanze e fatti analoghi).

18. Cessione dell'Accordo

1. È espressamente vietata la cessione del presente Accordo e delle attività previste nonché di tutti o di parte dei diritti da essa derivanti. Resta inteso che sono ammesse le sole operazioni straordinarie di fusione e/o scissione, nel qual caso il successore o avente causa dell'Intermediario succederà nel presente Accordo e sarà tenuto al rispetto degli obblighi in esso previsti.

19. Compensi

1. Le Parti concordano che nessun compenso è e sarà dovuto a qualsiasi titolo tra di esse per la realizzazione delle attività previste dal presente Accordo.

20. Tasse, costi e spese

1. Le Parti prendono atto ed accettano di farsi carico, ciascuna limitatamente alle attività di propria competenza oggetto del presente Accordo, di eventuali costi ed oneri che dovessero sorgere nello svolgimento delle attività stesse.
2. Le spese, competenze e tasse relative alla registrazione dell'Accordo in caso d'uso saranno a carico della Parte che intende produrre il documento.

21. Legge regolatrice e foro esclusivo

1. Il presente accordo è regolato dalla legge italiana.
2. Qualunque controversia derivante o connessa al presente Accordo e riguardante tra l'altro la sua validità, efficacia, interpretazione e/o esecuzione, che rientri nella giurisdizione del giudice ordinario, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano, ferme in ogni caso le competenze inderogabili.

Milano, 21 marzo 2017

Finlombarda S.p.A.

Il Direttore Generale

(Francesco Acerbi)



L'Intermediario

[*denominazione sociale dell'Intermediario*]

([*nome, cognome e carica del firmatario*])

Timbro